

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2652

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSCARDINI PALLI, PAZZAGLIA, MAZZONE, RALLO, MARTINAT, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, POLI BORTONE

Presentata l'8 marzo 1985

Norme per il numero programmato alla facoltà
di medicina e chirurgia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni si discute sulla necessità di istituire, per la facoltà di medicina e chirurgia, il numero programmato.

L'esigenza di arrivare al più presto a disposizioni chiare in materia si è sempre più evidenziata specialmente in considerazione dei seguenti fattori:

1) le università sono diventate aree di parcheggio per i non occupati;

2) il soprannumero di iscritti impedisce sia la partecipazione ai corsi universitari, sia la necessaria ed imprescindibile pratica presso gli ospedali. Si registra, così, la drammatica conseguenza di rendere idonei all'esercizio della profes-

sione, tramite il conseguimento della laurea, giovani che non hanno potuto, e non per loro colpa, approfondire nel modo necessario la conoscenza in un campo, quello sanitario, nel quale non può essere lasciato alcuno spazio all'improvvisazione, alla carenza di informazione, alla mancanza di pratica e abilità manuale;

3) i troppi laureati in medicina, assolutamente in sovrannumero rispetto alle esigenze della popolazione, rimangono per anni in attesa di un posto di lavoro o devono accontentarsi di essere sottoccupati.

Tutte queste situazioni creano giusti malcontenti, preoccupanti frustrazioni,

insoddisfazioni umane e professionali, sia dal punto di vista professionale che di categoria.

Questi ed altri motivi — nella maggior parte delle altre nazioni esiste da tempo il numero programmato per la laurea in medicina e chirurgia; in Italia siamo vicini alle incredibili proporzioni di

un medico ogni 250 abitanti con più di quarantamila medici disoccupati — ci inducono a sollecitare con questa proposta di legge, che ha tenuto conto delle esigenze dei settori interessati dal punto di vista operativo e della collettività, una risoluzione rapida ed efficace del problema.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il Ministro della pubblica istruzione, le regioni ed il Consiglio universitario nazionale, indica il fabbisogno di laureati in medicina e chirurgia per il triennio successivo.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro della sanità indica il numero di posti disponibili nel successivo anno accademico per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, con il riparto dei relativi posti per ciascuna università sede di facoltà di medicina, tenendo altresì conto delle strutture didattiche esistenti e delle strutture assistenziali.

Il numero dei posti disponibile deve essere affisso nelle segreterie delle università.

ART. 2.

Coloro i quali intendono accedere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, entro il 1° settembre di ogni anno attestano alla segreteria dell'università prescelta, con comunicazione in carta libera, ed allegando alla stessa copia autentica del diploma o dichiarazione equipollente rilasciata dal preside dell'istituto presso il quale si sono licenziati, la propria frequenza al corso propedeutico di cui al successivo articolo 3.

ART. 3.

Presso ogni università sede della facoltà di medicina e chirurgia è istituito un corso propedeutico della durata di un mese.

Il corso si svolge sulla base di un programma unico per tutto il territorio nazionale, secondo quanto stabilito con proprio decreto dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Il corso è svolto da professori universitari o loro assistenti, designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia che nomina anche il direttore del corso.

ART. 4.

La frequenza del corso è obbligatoria e si conclude con una prova scritta ed un colloquio. La prova scritta è unica per tutto il territorio nazionale: l'argomento è scelto dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Le graduatorie dell'esame sono pubblicate entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno.

ART. 5.

Per le prove scritte e per il colloquio il rettore di ogni università interessata, d'intesa con il preside della facoltà di medicina e chirurgia, nomina una commissione che, in relazione al numero dei candidati, può essere composta da tre sino ad undici componenti, fra i quali vi deve essere sempre il direttore del corso propedeutico, o il professore da questi delegato che abbia svolto il ciclo di lezioni di una materia presso il corso stesso.

ART. 6.

Coloro i quali sono compresi nella graduatoria di merito, sino al numero dei posti disponibili per la facoltà di medicina e chirurgia della sede prescelta, possono immatricolarsi per il relativo corso di laurea.